

Articolo 64

Formulazione delle graduatorie

Saranno formulate graduatorie d'Istituto relative al personale docente e al personale Ata sulla base dei criteri di cui all'art. 60, Parte Seconda C.C.N.L., per gli asili nido e i singoli ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ecc.).

Articolo 65

Restituzione di documenti

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'istituto deve restituire al dipendente i documenti previsti dalle leggi vigenti, nonché il certificato di servizio prestato.

Articolo 66

Treatmento di Fine Rapporto

Dall'1.6.1982 il T.F.R. (Treatmento di Fine Rapporto) viene calcolato secondo quanto previsto dalla L. 297/82 e successivi aggiornamenti.

Il T.F.R. viene corrisposto entro il mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto.

Articolo 67

Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente C.C.N.L. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Articolo 68

Doveri del lavoratore

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:

- a) di esplicitare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- b) di osservare l'orario di servizio;
- c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
- d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto;
- e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
- f) di mantenere il segreto d'ufficio;
- g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
- h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.

Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:

- i) di presentare tempestivamente al preside dell'istituto il programma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
- l) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
- m) di comunicare all'istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l'accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole paritarie o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l'inizio dell'attività di libera professione, sempreché compatibile;
- n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | *Contrattazione nazionale*

Parte seconda - Titolo X - Regolamento di istituto e norme disciplinari

Articolo 69

Provvedimenti disciplinari

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 58 Parte Seconda del presente C.C.N.L., le infrazioni alle norme del C.C.N.L. possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26);
- licenziamento disciplinare.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 gg.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | *Contrattazione nazionale*

Parte seconda - Titolo X - Regolamento di istituto e norme disciplinari

Articolo 70

Tentativo di conciliazione

In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e seguenti, così come modificati ed integrati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Generale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Il tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede sindacale con le modalità e le procedure previste dall'art. 6, Parte Prima C.C.N.L..

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | *Contrattazione nazionale*

Parte seconda - Titolo X - Regolamento di istituto e norme disciplinari

Articolo 71

Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | *Contrattazione nazionale*

Allegati

Allegato 1

Inquadramento normativo e retributivo del personale dipendente da istituti associati ed aderenti all'ANINSEI che opera nelle attività di formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento (decreto interministeriale del 29.11.2007)

Premesso che:

L'ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al C.C.N.L. per la Formazione Professionale 1.1.2007-31.12.2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2008;

le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. convengono che:

1) gli istituti associati e aderenti all'ANINSEI che svolgono esclusivamente attività di formazione professionale in regime di accreditamento e finanziamento di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007, applicano a tutto il personale il C.C.N.L. per la Formazione Professionale 2007-2010 e successivi rinnovi;